



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alle infrastrutture e all'ambiente

Via Vannetti, 32 – 38122 Trento
tel 0461493202 - fax 0461493203

e-mail: ass.infrastruttureambiente@provincia.tn.it
pec: ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it

Egregi Signori

Direttore generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

LORO SEDI

e p.c. Spettabili

Consorzio dei Comuni Trentini

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A. Unione prov.le Istituzioni per l'Assistenza

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino e Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Trento

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Confindustria Trento

Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

Università degli Studi di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento
fondiario

Trento, **25 MAR. 2016**

Prot. n. **156723 - 16 / D330**

OGGETTO: Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.”

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto -Adige n. 11/I-II di data 15 marzo 2016 – Supplemento n. 3 è stata pubblicata la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.*”, entrata in vigore il **16 marzo 2016**.

La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 interviene in attuazione delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE).

Con l'adozione della legge in oggetto la Provincia Autonoma di Trento ha esercitato la propria autonomia legislativa, in attuazione delle due direttive citate ed in anticipo rispetto al recepimento statale, in base alla propria competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto e ai sensi di quanto disposto, in relazione all'emanazione di norme in materia di contratti, dal Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

L'articolato è stato elaborato prendendo in considerazione la legge 28 gennaio 2016, n. 11 (“Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) ed è stato oggetto di studio e concertazione nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto con la Provincia Autonoma di Bolzano nel maggio 2015 e del Tavolo di Lavoro per gli appalti.

La legge in oggetto si affianca alle due leggi provinciali sui lavori pubblici e in materia di contratti e beni, recando disposizioni generali applicabili agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Le nuova legge apporta inoltre abrogazioni e modificazioni alla legge provinciale sui lavori pubblici e alla legge provinciale sui contratti e beni provinciali, al fine di coordinare la vigente disciplina provinciale con le disposizioni della legge medesima, stabilendo che le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi finché non trovano applicazione le nuove disposizioni.

È prevista l'adozione di un regolamento di attuazione che può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate dalla legge in oggetto e la normativa previgente; inoltre può individuare ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate.

Si riporta di seguito una schematica esposizione dei singoli articoli della citata l.p. 2/2016, dando atto che sul sito Internet della Provincia, al portale dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC (www.appalti.provincia.tn.it) è stata attivata un'apposita area dove verranno pubblicate le normative, le schede operative, le circolari, le Linee guida e le deliberazioni giuntali, adottate in attuazione della legge in oggetto.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 2 e 98; dir. 2014/23/UE: considerando 1, 3, 65)

L’articolo 1:

- illustra le finalità dell’intervento normativo e definisce l’oggetto della disciplina;
- chiarisce che la legge in oggetto e le leggi provinciali sui lavori pubblici e sui contratti, costituiscono l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, allo scopo di rendere certa l’individuazione delle fonti a cui fare riferimento;
- precisa che le disposizioni contenute nella legge in oggetto, dove non diversamente previsto, si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alle soglie europee.

Art. 2 (Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 1 e articolo 18; dir. 2014/23/UE: considerando 4 e articolo 3)

L’articolo 2 richiama i principi applicabili all’aggiudicazione dei contratti pubblici, peraltro già previsti nella legge sui lavori pubblici.

Il comma 2 dell'articolo 2 è volto a promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate in ordine all'acquisizione di beni e servizi.

Art.3 (Centralità della progettazione)

Rappresenta una novità per l’ordinamento provinciale.

L’articolo 3 illustra il ruolo centrale della progettazione nel perseguire le finalità della l.p. 2/2016.

Il progetto deve:

- garantire il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture;
- determinare gli aspetti economici e qualitativi per l’aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell’appalto
- assicurare la qualità e l’efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione, nonché la rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione.

Il progetto riguarda la **minima unità autonoma e funzionale**, di cui viene data una puntuale definizione e prevede la suddivisione in lotti secondo quanto previsto dall'articolo 7. Si evidenzia che il concetto di "Minima unità autonoma e funzionale" è diverso da quello di "lotti". E' stato inoltre superato il concetto di lotto funzionale, precedentemente utilizzato dal legislatore provinciale (art. 3 l.p. 26/93, abrogato dalla l.p. 2/2016).

Definizione di unità autonoma e funzionale: *"un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o concessioni di lavori, dall'acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o concessioni di servizi, o da altre forniture, nel caso di appalti di forniture, e la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie"*

Definizione di lotti: *"lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"* (art. 7, co. 1, l.p. 2/2016).

L'articolo 3 prevede inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici promuovano la qualità architettonica delle opere pubbliche, anche mediante concorsi di progettazione.

L'articolo 3 è immediatamente applicabile.

Art. 4 (Ruolo della Provincia)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale.

L'articolo 4 valorizza il ruolo della Provincia, prevedendo che la stessa:

- garantisca un'uniforme applicazione ed interpretazione della normativa provinciale.
- svolga un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, adottando, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche linee guida vincolanti in materia di contratti pubblici.

L'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida adottate dalla Provincia stessa in materia di contratti pubblici è prevista quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni. La violazione di tali condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi.

L'articolo 4 è immediatamente applicabile.

Art. 5 (Ambito di applicazione)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 5 definisce l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella legge in oggetto, precisando che tale disciplina si applica:

- alle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture;
- a soggetti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei casi espressamente indicati dalla disposizioni;
- ai privati che eseguono lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa provinciale sui lavori pubblici.

L'ultimo comma è inoltre volto ad uniformare la terminologia, chiarendo la correlazione fra gli istituti previsti nella l.p. 2/2016 e quelli disciplinati nella l.p. 26/1993 sui lavori pubblici e nella l.p. 23/1990 sui beni e contratti pubblici.

L'articolo 5 è immediatamente applicabile.

Art. 6 (Stima del valore degli appalti o delle concessioni)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 19 e 20 e articolo 5; dir. 2014/23/UE: considerando 23 e articolo 8)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 6 definisce i criteri del valore stimato di un appalto o di una concessione; in particolare, tale disposizione ribadisce il principio già vigente nell'ordinamento dei lavori pubblici per cui il valore stimato dell'appalto deve essere valido al momento dell'avvio della procedura di gara

L'articolo 6 è immediatamente applicabile.

Art. 7 (Suddivisione degli appalti in lotti)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 78, 79 e articolo 46)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 7 introduce la regola, salve alcune limitate deroghe, di suddividere in lotti gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La suddivisione avviene su base quantitativa o qualitativa:

- su base quantitativa: l'entità dei singoli appalti corrisponde meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese;
- su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative.
- in caso di lavori il progetto prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria:

- (NOVITA') la suddivisione in lotti è obbligatoria;
- è possibile la deroga specificatamente motivata in due ipotesi: se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto; in tali casi l'amministrazione aggiudicatrice non suddivide l'appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.

Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria:

- le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l'opera in lotti, quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente;
- (NOVITA') in ogni caso le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a motivare l'eventuale mancata suddivisione in lotti.

Nel caso di suddivisione in lotti il valore dell'appalto è quello risultante dalla somma dei valori di tutti i lotti, ad eccezione di alcune ipotesi in cui alcuni lotti possono essere appaltati secondo il proprio valore qualora gli stessi non superino determinati importi e/o percentuali rispetto al valore complessivo dell'opera del servizio o della fornitura, secondo una disciplina differenziata per gli appalti di importo pari o superiore e di importo inferiore alla soglia comunitaria.

(NOVITA') Agli appalti di lavori suddivisi in lotti si applica sempre la disciplina prevista per gli appalti sequenziali.

L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto.

È prevista l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'individuazione delle modalità con cui sono effettuati i lavori sequenziali (art. 37 della legge in oggetto). Fino all'adozione della deliberazione, si applica la previgente disciplina con riferimento alle sole modalità di realizzazione dei lavori sequenziali, esclusi i casi di applicazione, per i quali si applica la legge in oggetto.

Art. 8 (Consultazioni preliminari di mercato)

(Dir. 2014/24/UE: articolo 40)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 8 prevede la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di effettuare consultazioni di mercato:

- prima dell'avvio della procedura di affidamento;
- al fine di preparare l'appalto ed informare gli operatori economici degli appalti programmati dalle medesime e dei relativi requisiti richiesti;
- nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e non alterino la concorrenza.

È necessario evidenziare che le consultazioni preliminari di mercato, considerata la loro finalità, non possono essere utilizzate per acquisire progettazioni da utilizzare come tali, in violazione delle norme in materia di affidamento di servizi di ingegneria e di architettura.

L'articolo 8 è immediatamente applicabile.

Art. 9 (Mezzi elettronici di comunicazione)

(Dir. 2014/24/UE: considerando da 52 a 57 e articolo 22; dir. 2014/23/UE: considerando 74 e articolo 29)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 9 è finalizzato a rendere la partecipazione alle gare di appalto più semplice e meno onerosa per le imprese, a garantire una maggior snellezza delle procedure di affidamento nonché il rispetto dei principi di trasparenza e divulgazione.

La disposizione prevede:

- l'obbligo di utilizzare i mezzi informatici per le comunicazioni, gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento, ivi compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte, fatti salvi casi particolari e marginali.
- per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie (BIM) o strumenti innovativi progettuali.

L'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Fino a tale data l'amministrazione aggiudicatrice individua nel bando di gara o nella lettera d'invito i mezzi di comunicazione cui fare ricorso e può decidere di applicare l'articolo 9 in tutto o in parte (art. 73, comma 4).

Art. 10 (Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria)

L'articolo 10 stabilisce i principi che la progettazione deve rispettare e prevede alcune disposizioni, in linea con il Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014, relative:

- alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di incarichi tecnici;
- ai livelli di progettazione da affidare;
- all'inapplicabilità dell'istituto dell'avvalimento agli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- al divieto di cumulo, salvo diversa motivazione, degli incarichi di coordinatore per la sicurezza rispetto a quelli del progettista e del direttore dei lavori.

L'articolo 10 si applica immediatamente.

Il comma 3 dell'articolo 10 stabilisce che il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.

Art. 11 (Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura ed all'ingegneria)

L'articolo 11 disciplina il contenuto dei contratti per gli incarichi di progettazione relativi all'architettura ed all'ingegneria, stabilendo che nel contratto per gli incarichi di progettazione siano previste fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione.

L'articolo chiarisce i casi in cui può esser riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore al professionista per le modifiche apportate al progetto.

L'articolo 11, comma 1 è immediatamente applicabile.

L'articolo 11, comma 2 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 12 (Concorsi di progettazione)

L'articolo 12, al fine di incentivare soluzioni innovative, di maggiore economicità e di peculiare rilevanza tecnica, architettonica e di inserimento ambientale:

- prevede i casi in cui l'Amministrazione ricorre allo strumento del concorso di progettazione;
- disciplina i concorsi di progettazione già oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014.

L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione della legge in oggetto (art. 73, comma 5).

Art. 13 (Pubblicazione dei bandi di gara)

(Dir. 2014/24/UE: articolo 51; dir. 2014/23/UE: articolo 33)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 13:

- disciplina le forme di pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi relativi ad affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, prevedendo che gli stessi siano pubblicati secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE nel caso di appalto e dalla direttiva 2014/23/UE nel caso di concessione;
- (NOVITA') prevede che la pubblicazione degli avvisi di preinformazione, dei bandi e degli avvisi di aggiudicazione delle amministrazioni aggiudicatrici sul sito internet di APAC assolve tutti gli adempimenti in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello nazionale e locale.

La misura è finalizzata ad eliminare i costi per pubblicità che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici e, nel caso di procedure di gara di rilevanza comunitaria, sugli operatori economici, tenuto che quest'ultimi, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice gli oneri di pubblicità.

L'articolo 13 si applica immediatamente.

Art. 14 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

(Dir. 2014/24/UE: articolo 41)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 14 disciplina della partecipazione precedente di candidati o offerenti:

- gli operatori che abbiano partecipato precedentemente ad una consultazione preliminare o alla predisposizione dei documenti posti a base della procedura di gara sono ammessi alla partecipazione alla gara, qualora l'Amministrazione abbia adottato tutte le misure necessarie per evitare che venga alterata la concorrenza.

Le misure includono:

- la comunicazione a tutti gli operatori economici delle informazioni conosciute dal soggetto che ha partecipato alla consultazione o alla predisposizione della documentazione di gara
- la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

Il principio è quindi quello di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti.

L'esclusione del concorrente dalla procedura di gara può essere disposta nel caso in cui non sia garantita la parità di trattamento con gli altri concorrenti, fermo restando che il soggetto interessato ha la facoltà di provare che la sua partecipazione alla consultazione preliminare o alla predisposizione degli atti di gara non è in grado di falsare la concorrenza.

L'articolo 14 si applica immediatamente.

Art. 15 (Criteri di selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 15 prevede che il regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione dei concorrenti, possa individuare fra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quelli che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano per la selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 15 trova attuazione con l'adozione del regolamento.

Art. 16 (Criteri di aggiudicazione)

(Dir. 2014/24/UE: considerando da 89 a 99 ed articoli 67 e 68; dir. 2014/23/UE: considerando 64, 65, 66 e 73 e articolo 41)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 16 stabilisce, in coerenza con la direttiva comunitaria, che i contratti pubblici sono aggiudicati in via ordinaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione disciplina i casi in cui è consentito l'affidamento di contratti pubblici con il criterio del prezzo più basso o del costo più basso e le ipotesi in cui è consentito l'affidamento di contratti pubblici esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo prevede infine che l'amministrazione aggiudicatrice possa determinare il costo, ricorrendo ad un approccio basato sui costi del ciclo di vita.

Da ultimo si precisa che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, commi 2 e 4, gli appalti e le concessioni riservati di importo inferiore a 100.000 euro possono sempre essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso (art. 29 co. 2 l.p. 2/2016).

L'articolo 16 si applica immediatamente.

Art. 17 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

(Dir. 2014/24/UE: considerando da 89 a 99 e articoli 67 e 68; dir. 2014/23/UE: considerando 64, 65, 67 e 73 e articolo 41)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 17 dispone, in coerenza con la direttiva comunitaria, che l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo includendo il miglior rapporto qualità/prezzo.

La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare.

L'articolo individua gli elementi di valutazione dell'offerta che valorizzano la territorialità e la filiera corta, la tutela di esigenze sociali, ambientali e del lavoro e per gli incarichi di progettazione prevede come elementi l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto ad essere suddiviso in lotti.

Il comma 2 prevede che negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l'elemento relativo al prezzo possa essere fisso e non soggetto a ribasso, in modo che i concorrenti competano solo in base alla qualità. In alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, valutano anche il prezzo ricorrendo però a formule matematiche che valorizzino il meno possibile l'elemento economico (riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi). Fino alla definizione con regolamento delle formule matematiche con cui valutare l'elemento prezzo le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

L'articolo 17 si applica immediatamente.

L'articolo 17, comma 1, rinvia al regolamento la facoltà di stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.

L'articolo 17, comma 5, lett. t) rinvia al regolamento la definizione degli elementi di valutazione dell'offerta negli incarichi di progettazione relativamente all'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

Art. 18 (Termini delle procedure di appalto e di concessione)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 80 e 81 e articolo 47; dir. 2014/23/UE: articolo 39)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 18 stabilisce, al fine di assicurare certezza e celerità dei tempi di espletamento delle procedure di gara:

- il principio che i termini per la partecipazione alle procedure d'appalto devono essere quanto più brevi possibili, senza peraltro determinare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici e comunque devono essere congrui rispetto alla complessità della procedura di gara.

Nelle procedure di importo pari o superiore alla soglia comunitaria i termini minimi sono quelli previsti dalla direttiva 2014/24/UE (art. 47), fatti salvi i casi particolari in cui la complessità dell'appalto e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi.

Nelle procedure di importo inferiore alla soglia europea i termini minimi sono quelli previsti dalla normativa provinciale purché non superiori a quelli eventualmente previsti dalla normativa statale.

- (NOVITA') le modalità di calcolo del termine da assegnare alla commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche in base ai parametri di gara ed al numero delle offerte ammesse, prorogabile una sola volta per giustificati motivi.

L'articolo 18 si applica immediatamente.

Art. 19 (Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e di forniture)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda solo servizi e forniture.

L'articolo 19 stabilisce che:

- al di fuori delle acquisizioni di beni e di servizi sul mercato elettronico, le amministrazioni aggiudicatrici selezionino gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, ad esclusione dei servizi e forniture attinenti e funzionali all'esecuzione dei lavori in economia di cui alla legge provinciale sui lavori pubblici, da un apposito elenco telematico aperto predisposto dalla Provincia.

L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici.

Art. 20 (Avvalimento)

(Dir. 2014/24/UE: articolo 63; dir. 2014/23/UE: articolo 38, par. 2 e 3)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 20 disciplina in via generale l'istituto dell'avvalimento, ad oggi previsto solamente nella legge provinciale sui lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

L'avvalimento, istituto di derivazione europea, ha finalità pro concorrenziali, consentendo l'accesso alle procedure di gara ad operatori economici di nuova costituzione o, comunque, che non sono in possesso in proprio dei requisiti richiesti dal bando di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti.

In conformità alle direttive europee, viene inoltre previsto che i requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per i quali sono richiesti i requisiti in questione.

L'articolo stabilisce anche che nel caso in cui oggetto di avvalimento siano requisiti di natura tecnica quali il possesso di beni, di mezzi o di requisiti che riguardano l'organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento debba indicare nel dettaglio i requisiti prestati. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano, nel corso di esecuzione del contratto, che i beni oggetto di avvalimento siano effettivamente utilizzati.

La disposizione esclude infine l'operatività dell'istituto dell'avvalimento nel caso di affidamento diretto o di confronto concorrenziale previo invito.

E' previsto che il contratto di avvalimento sia presentato ai fini della stipulazione del contratto.

L'articolo 20 si applica immediatamente.

Art. 21 (Composizione delle commissioni tecniche)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 21 prevede la costituzione di un elenco telematico aperto di liberi professionisti, di dipendenti pubblici e di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, suddiviso per ambiti di specializzazione.

Il responsabile del procedimento individua da tale elenco i componenti delle commissioni tecniche diversi dal Presidente:

- in caso di accertata carenza di organico di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate;
- nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenendo conto della idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.

Art. 22 (Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 84 e 86, articoli 56 e 59; dir. 2014/23/UE: articoli 37 e 38)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 22 introduce una novità in ordine alla dichiarazione dei requisiti di partecipazione, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, di semplificare le procedure di scelta del contraente, nonché di diminuire il contenzioso:

- le amministrazioni aggiudicatrici individuano modalità semplificate per la dichiarazione, da parte dei concorrenti, del possesso dei requisiti di partecipazione;
- viene eliminata la fase della verifica obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo ad una percentuale di concorrenti prima dell'apertura delle offerte. Nelle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta le amministrazioni aggiudicatrici verificano in sede di offerta il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo agli offerenti;
- viene accettato il DGUE (Documento di gara unico europeo);
- le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 24 e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria. Inoltre, a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, le amministrazioni verificano a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico;
- a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, le amministrazioni verificano a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un solo operatore economico.
- l'amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti in qualsiasi momento della procedura, se ritenuto utile ai fini di assicurare il corretto svolgimento della gara.

Tale disciplina non si applica alle procedure in due fasi in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta.

Sanzioni:

- nel caso in cui sia accertato, in capo all'aggiudicatario, il mancato possesso dei requisiti richiesti, l'amministrazione annulla l'aggiudicazione, provvede alla segnalazione alle competenti autorità e all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.
- nell'ipotesi in cui sia accertato, in capo al concorrente sorteggiato, il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, è disposta la segnalazione del fatto alle competenti autorità.
- se l'aggiudicatario o il concorrente sorteggiato sia stato selezionato dagli elenchi telematici di operatori economici, è inoltre prevista la sospensione dai predetti elenchi per un periodo di due mesi.

Viene previsto l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio alla fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, nei casi previsti dall'articolo 23.

L'articolo 22 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Art. 23 (Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni)

(Dir. 2014/24/UE: articolo 56, par.3)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 23 prevede, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, che in caso di attivazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del cd. "soccorso istruttorio" non sia applicata alcuna sanzione a carico dei concorrenti.

Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

L'articolo 23 si applica immediatamente, anche alle procedure in corso.

Art. 24 (Motivi di esclusione)

(Dir. 2014/24/UE: considerando da 100 a 102 e articolo 57; dir. 2014/23/UE considerando da 69 a 71 e articolo 38)

L'articolo 24 contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

La disposizione in oggetto prevede significative novità per quanto attiene ai motivi di esclusione dalle procedure di gara, al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre il contenzioso in materia. La disposizione prevede l'esclusione obbligatoria dell'operatore economico nel caso in cui quest'ultimo abbia

riportato condanne per reati tassativamente indicati dalla normativa europea (partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani). Sono fatte salve le ipotesi in cui il diritto nazionale preveda ipotesi eccezionali e derogatorie all'obbligo di esclusione per esigenze imperative di interesse generale, quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

L'esclusione dalla gara per irregolarità fiscale o contributiva può essere disposta solamente se l'inottemperanza è stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa e abbia quindi maturato la definitività negli effetti. Non può essere disposta l'esclusione nei casi di irregolarità di importo contenuto, secondo il principio di proporzionalità, nonché nei casi in cui l'operatore economico sia stato informato della irregolarità successivamente alla scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara. La disposizione normativa è conforme alla recente normativa nazionale in materia di DURC, che, in assenza dei requisiti per il rilascio del DURC regolare, pone l'obbligo agli enti preposti di invitare il soggetto a regolarizzare la propria posizione prima dell'emanazione del certificato.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere un operatore economico se sono a conoscenza che esso si trova in una delle situazioni di cui alla normativa europea (es. violazione di obblighi ambientali, sociali e del lavoro, gravi illeciti professionali, ecc.) quando la violazione appare grave o incide sull'affidabilità.

Pur in presenza di motivi che comporterebbero l'esclusione (condanne definitive e altre situazioni), l'operatore economico può essere ammesso alla gara qualora dia prova di avere adottato misure idonee a dimostrare la sua affidabilità. Nel caso in cui l'operatore economico non abbia adottato alcuna misura per dimostrare la sua affidabilità, fatte salve eventuali diverse disposizioni statali in proposito, l'esclusione è di cinque anni dalla data della sentenza definitiva nel caso di reati nominati dalla direttiva e di tre anni decorrenti dal fatto negli altri casi. La prova dell'affidabilità non è comunque consentita nel caso in cui l'operatore economico sia stato escluso sulla base di una sentenza definitiva ed essa abbia fissato il periodo di esclusione.

Da ultimo si precisa che l'obbligo di escludere un operatore economico sussiste anche quando la persona condannata in via definitiva sia un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza oppure una persona che detiene poteri di rappresentanza, decisori o di controllo.

L'articolo 24 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Art. 25 (Informazione dei candidati e degli offerenti)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 82 e articolo 55; dir. 2014/23/UE: articolo 40)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 25 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute:

- per qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- a comunicare all'operatore economico le motivazioni della sua esclusione dalla procedura di gara, lo stato della procedura di gara e l'esito della procedura stessa.

Per quanto non previsto dalla disposizione si applica la normativa statale relativa alle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.

La disposizione, in conformità a quanto previsto dal diritto europeo, è finalizzata ad assicurare maggior trasparenza alle procedure di gara.

L'articolo 25 si applica immediatamente.

Art. 26 (Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 105 e articolo 71; dir. 2014/23/UE: considerando 72 e articolo 42)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 26 prevede:

(NOVITA') al fine di garantire trasparenza nella catena degli appalti, l'affidatario, prima della stipula del contratto, sia tenuto ad indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi e il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in tali lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente

principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Inoltre l'articolo, per tutelare i subappaltatori:

- prevede l'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore nei lavori, nei servizi e nelle forniture, previa certificazione della Direzione lavori;
- stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.

L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.

Art. 27 (Modifica dei contratti durante il periodo di validità)

(Dir. 2014/24/UE: considerando da 107 a 111 e articolo 72; dir. 2014/23/UE: considerando da 75 a 79 e articolo 43)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 27 disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di validità, in conformità con quanto stabilito dalle direttive europee e dalla giurisprudenza comunitaria.

L'articolo declina:

- i casi in cui è possibile apportare modifiche contrattuali, anche a seguito di varianti progettuali, senza dover effettuare una nuova procedura di gara;
- le ipotesi che richiedono invece una nuova procedura di appalto o di concessione.

L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

Art. 28 (Finanza di progetto nei servizi)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda solo i servizi.

(NOVITA') La disposizione in oggetto disciplina la finanza di progetto nei servizi.

L'articolo 28 stabilisce che, ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici valutino la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto in luogo dell'appalto.

L'articolo disciplina i casi in cui i privati possono presentare proposte per la realizzazione di servizi in finanza di progetto. La valutazione delle proposte è effettuata se il servizio oggetto della proposta non è inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione o se, al momento di presentazione della proposta, il servizio non è erogato in alcun modo dall'amministrazione e non è oggetto di procedura concorsuale finalizzata all'individuazione del prestatore.

L'articolo disciplina altresì le modalità di valutazione della proposta degli operatori privati e di esperimento dell'eventuale procedura di gara.

L'articolo 28 si applica alle proposte presentate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 29 (Appalti e concessioni riservati)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 36 e articolo 20; dir. 2014/23/UE: considerando 66, articolo 24)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda solo i servizi e le forniture.

L'articolo 29 stabilisce che, per servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici:

- possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione a laboratori protetti e ad operatori economici che abbiano quale scopo principale l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità;
- oppure possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti se almeno il 30% dei lavoratori di tali laboratori è costituito da soggetti con disabilità o svantaggiati.

L'articolo 29 stabilisce inoltre che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 4, i contratti previsti dal comma 1 di importo inferiore a 100.000 euro possono sempre essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso.

L'articolo 29 si applica immediatamente.

Art. 30 (Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici)

(Dir. 2014/24/UE: considerando 114, 115, 118, 119 e articoli da 74 a 77; dir. 2014/23/UE: considerando 13, 36, 53 e articolo 19)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda solo i servizi.

Si stabilisce che per gli affidamenti di servizi sociali e altri servizi specifici di importo pari o superiore alla soglia europea (attualmente pari a 750.000 euro) trovano applicazione le vigenti norme provinciali integrate dalle disposizioni della dir. 2014/24/UE, titolo III, capo I.

In particolare si fa presente che per i servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitaria continua ad applicarsi la normativa provinciale di settore, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

La disposizione prevede inoltre che nell'affidamento di tali servizi si tenga conto dei valori della continuità, accessibilità, disponibilità, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, ecc.

I servizi di cui al presente articolo possono essere affidati anche attraverso lo strumento della concessione, avendo a riferimento, quale attuale soglia europea, l'importo di euro 5.225.000 (art. 8 direttiva 2014/23/UE).

L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

Art. 31 (Misure promozionali per le micro, piccole e medie imprese e per l'accesso alle gare)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 31 prevede misure finalizzate a promuovere la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici alle micro, piccole e medie imprese.

In particolare l'articolo dispone che i lavori fino a 100.000 euro siano affidati preferibilmente alle micro imprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, fatta salva la necessità, da motivare debitamente, di ricorrere a particolari specializzazioni. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata ed in economia e nel caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea (attualmente pari a 209.000 euro).

La disposizione prevede inoltre:

- nel caso di lavori pubblici affidati con procedura diversa dalla procedura negoziata e dall'economia nonché nel caso di servizi e di forniture di importo pari o superiore alla soglia europea, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria di importo pari all'1 per cento dell'importo posto a base di gara;
- la garanzia definitiva è fissata nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 100.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo non superiore a 80.000 euro;
- l'importo delle garanzie può essere ridotto del 50 per cento se agli operatori economici sia stata rilasciata dagli appositi organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle specifiche norme europee.

L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 32 (Clausole sociali)

Dir. 2014/24/UE: considerando 37, 39, 97, 98, 99, 104 e articolo 70; dir. 2014/23/UE: considerando 55, 57, 64, 65, 66)

Contiene delle novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 32:

- prevede le condizioni economico-normative da riconoscere ai lavoratori impiegati negli affidamenti, come individuate dalla Giunta provinciale; per gli appalti di servizi, tali condizioni erano fino ad oggi rimesse ad accordi ed intese politiche espresse in ambito provinciale e non contemplati a livello normativo (comma 1);
- disciplina la riassunzione della manodopera nei casi di cambio di titolarità del contratto di un appalto di servizi (commi 2 e 4);
- introduce una disciplina che prevede modalità di impiego minime dei lavoratori svantaggiati nell'esecuzione di appalti nell'ambito di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo (comma 3).

Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma.

I commi 2 (relativo solo agli appalti di servizi), 3 e 4 (che detta una disciplina alternativa a quella prevista dal comma 2) dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Art. 33 (Verifica delle correttezza delle retribuzioni)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda lavori, servizi e forniture.

L'articolo 33 stabilisce il principio della verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei contratti pubblici, rinviando al regolamento l'adozione delle misure a ciò necessarie.

L'articolo 33 si applica a decorrere dall'adozione del regolamento.

Artt. da 34 a 68 e art. 70

Recano modificazioni alla legge provinciale sui lavori pubblici e alla legge provinciale sui contratti e beni provinciali, al fine di coordinare la vigente disciplina provinciale in materia di lavori pubblici e di contratti pubblici con le disposizioni della legge in oggetto.

Art. 69 (Modificazioni dell'articolo 36 ter1 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali)

Rappresenta una novità per l'ordinamento provinciale e riguarda servizi e forniture.

L'articolo 69 stabilisce la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a.

L'articolo 69 si applica immediatamente.

Art. 71 (Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili)

L'articolo 71 stabilisce misure per promuovere gli investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito di interventi di riqualificazione dei condomini.

L'attuazione di questo articolo, da definire con deliberazione della Giunta provinciale, è di competenza del Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste.

Art. 72 (Abrogazioni)

L'articolo 72 abroga specifiche disposizioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici), del regolamento di attuazione della medesima e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (sui contratti e sui beni provinciali) al fine di coordinare il nuovo intervento normativo con la disciplina vigente in materia.

Art. 73 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 73 detta la disciplina transitoria relativa all'applicazione delle disposizioni della legge in oggetto.

* * *

Con l'occasione si ricorda che con l'entrata in vigore della legge in oggetto viene meno la possibilità, riconosciuta alla Giunta provinciale dall'articolo 1, comma 3, della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 fino a tale data, di aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l'importo dei progetti per il quale non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Pertanto, dal **16 marzo 2016** nei procedimenti per i quali non è stato ancora assunto il provvedimento di approvazione del progetto, la soglia di valore prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, relativa alla deroga all'acquisizione del parere degli organi consultivi, torna ad essere **300.000 euro**.

* * *

Si specifica infine che, nelle more dell'adozione delle linee guida previste nell'art. 4, eventuali domande in merito all'applicazione della L.p. 2/2016 devono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica: faq.lp2_2016@provincia.tn.it

I quesiti devono provenire esclusivamente da parte di amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di categoria, utilizzando la propria casella di posta istituzionale. Sono ammessi solo quesiti attinenti all'applicazione della legge in oggetto; ai medesimi verrà data risposta sul portale di APAC.

La presente circolare viene pubblicata in Internet sul portale dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti APAC (www.appalti.provincia.tn.it).

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

